



Comune di Massa e Cozzile

Delibera di Consiglio Comunale nr. 44 del 20/12/2007

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 44 del 20/12/2007

OGGETTO	REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA. APPROVAZIONE NUOVO TESTO.
----------------	--

L'anno **DUEMILASETTE** il giorno **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21,15**, in sessione **straordinaria**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale: ZONEFRATI ROBERTO (Pres.), MARIOTTI QUARTIERO (Pres.), BRIZZI PAOLO (Pres.), ZUCCONI ROBERTO (Pres.), MARIOTTI STEFANO (Pres.), PELLEGRINI CARLO (Ass.) STEFANELLI NICOLA (Pres.), PASQUINI LAURA (Pres.), CONGESTRI' DOMENICO (Pres.), PELLEGRINI ENRICO (Pres.), LENZI BALDASSARRE (Pres.), CARLI ALESSANDRO (Ass.), ROMUALDI MARIA CRISTINA (Ass.), BARDI MIRENO (Pres.), LAPENNA KARIM (Pres.), MEACCI GIOVANNI (Pres.), NATALI MASSIMILIANO (Pres.).

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il sig. CONGESTRI' DOMENICO nella sua qualità di Presidente .

Partecipa il Segretario Comunale , Dr. STEFANO SALANI.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Signori Consiglieri: BARDI MIRENO, MEACCI GIOVANNI, PASQUINI LAURA.

Partecipa, senza diritto al voto, l'Assessore DOLFI MARZIA.

La seduta e' pubblica.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Dr. CONGESTRI' DOMENICO

Il Segretario Comunale
Dr. STEFANO SALANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del settore Segreteria Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'**ALBO PRETORIO** del Comune per quindici (15) giorni consecutivi.

Massa e Cozzile, li 8.1.2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETARIA GENERALE
Bernardini Roberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ex art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile del settore Segreteria Generale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'**ALBO PRETORIO** del Comune per quindici (15) giorni consecutivi, e contro di essa non sono stati presentati ricorsi od opposizioni.

Massa e Cozzile, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETARIA GENERALE
Bernardini Roberto



Illustra e introduce il Presidente, propone di approvare il regolamento così com'è ed eventualmente modificarlo ai prossimi Consigli.

Natali dice che il regolamento è ben fatto, ma dice che qualche modifica si può fare:

art. 55 c. 3 Regolamento come base della discussione ma non modificare.

Art. 74 c.9 Reg. all'art. 76 dopo il c.8.

Art. 65 in luogo di cm 100 da terra si scrive cifra maggiore da valutarsi a cura ufficio Tecnico.

La penna chiede delucidazioni al tecnico comunale presente alla discussione del punto. Dice di rinviare la votazione.

Interviene Bardi dicendo che le modifiche di La penna possono ingenerare problemi amministrativi di gestione.

Esce Pellegrini Enrico

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13.05.2005, con la quale veniva approvato il testo vigente relativo al "Regolamento di Polizia Mortuaria";

Valutata la necessità di adeguare alle nuove normative in materia il testo vigente del "Regolamento di Polizia Mortuaria" così come sopra richiamato;

Considerato che i settori competenti hanno elaborato il testo aggiornato del "Regolamento di Polizia Mortuaria, allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Valutato che il testo sopra detto (allegato "A") è stato inoltrato all'Azienda U.S.L. 3 di Pistoia "Dipartimento della prevenzione Area funzionale Valdinievole, UFS Igiene e Sanità Pubblica" sede di Ponte Buggianese, e che tale azienda con nota pervenuta in data 03.12.2007 ed assunta al protocollo dell'Ente in data 07.12.2007 al n. 12314, ha espresso parere "*favorevole, per l'aspetto igienico sanitario di competenza*";

Valutato che il testo sopra detto (allegato "A") è stato sottoposto alla "Commissione affari generali ed assetto del territorio" di questo Ente nella riunione del 11.12.2007 e che tale commissione ha espresso parere favorevole;

Esaminato il suddetto documento costituente il nuovo "Regolamento di Polizia Mortuaria" e ritenuto lo stesso atto a soddisfare le esigenze della comunità amministrata;

Visto il T.U.E.L. approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 dal responsabile del settore lavori pubblici e pianificazione del Territorio in ordine alla regolarità tecnica;



Comune di Massa e Cozzile

Delibera di Consiglio Comunale nr. 44 del 20/12/2007

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI N. 13

ASTENUTI N. 3 (Natali, Meacci Lapenna dichiarando che attendono le modifiche.)

VOTANTI N. 10

VOTI FAVOREVOLI N. 10

D E L I B E R A

1. Di approvare il “Regolamento di Polizia Mortuaria” (allegato “A”) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con separata votazione espressa per alzata di mano dal seguente

Esito:

PRESENTI N. 13

ASTENUTI N. 3 (Natali, Meacci, La penna dichiarando che attendono le modifiche)

VOTANTI N. 10

VOTI FAVOREVOLI N. 10

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MASSA E COZZILE

51010 Provincia di Pistoia

Via L.V. Giusfredi n.7



4/37/

P.I. 00356350470 - Telefoni e Fax uffici: Sett. Segreteria 0572.928305 – Sett. Finanziario 0572.928336 –
fax. 0572.60357 -Sett. Tecnico 0572.928369 -fax 0572.928399 - <http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it>

Comune di Massa e Cozzile

(PROVINCIA DI PISTOIA)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera C.C. n°xxxx del xx/xx/2007

Pubblicato all'albo pretorio de Comune di Massa e Cozzile dal xx/xx/2007 al xx/xx/2007

Regolamento di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.....del/...../2007

Pubblicato all'albo pretorio de Comune di Massa e Cozzile dal xx/xx/2007 al xx/xx/2007

COMUNE DI MASSA E COZZILE

51010 Provincia di Pistoia

Via L.V. Giusfredi n.7



5/37/

P.I. 00356350470 - Telefoni e Fax uffici: Sett. Segreteria 0572.928305 – Sett. Finanziario 0572.928336 –
fax. 0572.60357 -Sett. Tecnico 0572.928369 -fax 0572.928399 - <http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it>

INDICE

Regolamento di Polizia Mortuaria

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.....del/...../2007
Pubblicato all'albo pretorio de Comune di Massa e Cozzile dal xx/xx/2007 al xx/xx/2007*

COMUNE DI MASSA E COZZILE

51010 Provincia di Pistoia

Via L.V. Giusfredi n.7



6/37/

P.I. 00356350470 - Telefoni e Fax uffici: Sett. Segreteria 0572.928305 – Sett. Finanziario 0572.928336 –
fax. 0572.60357 -Sett. Tecnico 0572.928369 -fax 0572.928399 - <http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it>

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	10
Art. 1 – Finalità delle norme.....	10
Art. 2 - Competenze del servizio.....	10
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	10
Art. 3 – Denuncia dei decessi	10
Art. 4 – Denuncia decessi accidentali o delittuosi	10
Art. 5 - Denuncia della causa di morte	10
Art. 6 - Comunicazione decessi dovuti a reati.....	11
Art. 7 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali	11
Art.8 – Decesso di persona fuori della sua dimora.....	11
Art.9 – Medico necroscopo.....	11
Art.10 - Servizi gratuiti ed a pagamento.....	12
CAPO III - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	12
Art. 11 – Autorizzazione alla sepoltura.....	12
Art. 13 – Nati morti e prodotti abortivi.....	12
CAPO IV - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	13
Art. 14 – Periodo di osservazione.....	13
Art. 15 – Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente	13
Art. 16 – Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo-diffusiva o per iniziato stato di putrefazione.....	13
Art. 17 – Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.....	13
Art. 18 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività.....	13
Art. 19 – Deposito di osservazione.....	13
Art. 20 - Trasporto salme al deposito di osservazione.....	13
Art. 21 - Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione.....	14
Art. 22 – Depositi ed obitori speciali.....	14
CAPO V - SEPOLTURA DEI CADAVERI.....	14
Art. 23 – Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie – Trattamenti per la conservazione dei cadaveri.....	14
Art. 24 – Deposizione del cadavere nel feretro.....	14
Art. 25 - Obbligo del feretro individuale	14
Art. 26 - Caratteristiche feretri per inumazioni.....	14
Art. 27 - Divieto di uso di materiale non biodegradabile	15
Art. 28 - Estensioni e limitazioni all’uso di feretri per inumazioni	15
Art. 29 - Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune	15
Art. 30 - Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune	16
Art. 31 - Chiusura del feretro per trasporto di salma	16
Art. 32 - Fornitura gratuita dei feretri.....	16
CAPO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI	16
Art. 33 - Trasporto dei cadaveri.....	16
Art. 34 - Orario e percorsi dei trasporti funebri.....	16
Art. 35 - Trasporto funebre.....	17
Art. 36 - Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività.....	17
Art. 37 - Trasporto salme ad altro Comune o all’estero	17
Art. 38 - Autorizzazione al trasporto.....	17
Art. 39 - Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune.....	18
Art. 40 - Rilascio dell’autorizzazione al trasporto.....	18
Art. 41 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive	18
Art. 42 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri	18
Art. 43 - Obbligo dell’autorizzazione per il trasporto di cadavere fuori del Comune	18
Art. 44 - Trasporto cadaveri destinati all’insegnamento ed alle indagini scientifiche.....	19
Art. 45 - Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili	19
Art. 46 - Trasporto cadaveri da e per l’estero.....	19
CAPO VII - CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO.....	19

Regolamento di Polizia Mortuaria

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.....del/...../2007
Pubblicato all’albo pretorio de Comune di Massa e Cozzile dal xx/xx/2007 al xx/xx/2007*

COMUNE DI MASSA E COZZILE

51010 Provincia di Pistoia

Via L.V. Giusfredi n.7



7/37/

P.I. 00356350470 - Telefoni e Fax uffici: Sett. Segreteria 0572.928305 – Sett. Finanziario 0572.928336 –
fax. 0572.60357 -Sett. Tecnico 0572.928369 -fax 0572.928399 - <http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it>

Art. 47 - Documenti d'accompagnamento al cimitero per la sepoltura	19
Art. 48 - Ricevimento cadaveri e resti mortali.....	19
Art. 49 – Servizio di custodia.	20
Art. 50 - Consegna registro al Comune	20
Art. 51 - Divieto di riapertura del feretro	20
CAPO VIII - ASSETTO DEI CIMITERI COMUNALI	20
Art. 52 – Individuazione dei Cimiteri.....	20
Art. 53 - Camera mortuaria.....	21
Art. 54 - Accoglimento delle salme: individuazione del cimitero.....	21
Art. 55 - Segni funerari.....	21
Art. 56 - Planimetria del cimitero. Custodia e aggiornamento	22
CAPO IX - SISTEMI DI SEPOLTURA	22
Art. 57 – Scavatura, caratteristiche e utilizzazione delle fosse	22
Art. 58 – Caratteristiche tecnico/costruttive per i manufatti a sistema di tumulazione.	22
Art. 59 - Dimensione dei monumenti funebri Fosse di inumazione	23
Art. 60 - Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento	23
Art. 61 - Fosse per inumazione. Dimensioni	23
Art. 62 - Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa	23
Art. 63 - Carattere distinto delle sepolture per tumulazione	23
Art. 64 - Sistema di tumulazione	23
Art. 65 - Dimensione dei monumenti funebri Tombe private	24
Art. 66- Autorizzazione	24
Art. 67 - Casse per le tumulazioni	24
Art. 68 - Divieto di riapertura sepolture	24
CAPO X - CREMAZIONE	24
Art. 69 - Crematorio	24
Art. 70 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione	24
Art. 71 - Urne cinerarie	25
Art. 72 - Area per dispersione ceneri.....	25
CAPO XI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	25
Art. 73 - Esumazioni ed estumulazioni – Carattere	25
Art. 74 - Esumazioni ordinarie	25
Art. 75 - Esumazioni ordinarie: salme non mineralizzate.....	26
Art. 76 - Esumazioni straordinarie	26
Art. 77 - Esumazioni straordinarie: limiti temporali.....	27
Art. 78 - Estumulazioni ordinarie	27
Art. 79 - Divieto di riduzione di salme estumulate.....	27
Art. 80 - Estumulazioni straordinarie	27
Art. 81 - Norme particolari per le esumazioni ed estumulazioni	28
Art. 82 - Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni.....	28
Art. 83 - Rifiuti cimiteriali.....	28
CAPO XII – CONCESSIONI CIMITERIALI	30
Art. 84 - Sepolture - natura e concessione	30
Art. 85 - Durata e decorrenza della concessione	31
Art. 86 - Modalità di richiesta concessioni d'uso	31
Art. 87 - Concessioni speciali gratuite.....	31
Art. 88 - Concessioni speciali	31
Art. 89 - Limitazione del diritto d'uso delle concessioni.....	31
Art. 90 - Divieto di cessione delle concessioni.....	31
Art. 91 - Contratto di concessione	31
Art. 92 - Requisiti per il rilascio di concessione dei loculi cimiteriali.....	32
Art. 93 - Requisiti per il rilascio di concessioni delle celle ossario	33
Art. 94 - Decadenza della concessione	33
Art. 95 - Manutenzione sepolture private	33

Regolamento di Polizia Mortuaria

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.....del/...../2007
Pubblicato all'albo pretorio di Comune di Massa e Cozzile dal xx/xx/2007 al xx/xx/2007*

COMUNE DI MASSA E COZZILE

51010 Provincia di Pistoia

Via L.V. Giusfredi n.7



8/37/

P.I. 00356350470 - Telefoni e Fax uffici: Sett. Segreteria 0572.928305 – Sett. Finanziario 0572.928336 –
fax. 0572.60357 -Sett. Tecnico 0572.928369 -fax 0572.928399 - <http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it>

Art. 96 - Revoca delle concessioni	33
Art. 97 - Estinzione naturale delle concessioni.....	34
Art. 98 - Diritto di uso.....	34
Art. 99 - Progetti di costruzioni	34
Art. 100 – Illuminazione Votiva.....	34
CAPO XIII - SERVIZIO DEL CIMITERO.....	35
Art. 101 - Custodia dei cimiteri	35
Art. 102- Orario di apertura dei cimiteri e ricevimento salme.....	35
Art. 103 - Disciplina di ingresso.....	35
Art. 104 – Divieti specifici	35
Art. 105 – Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri.....	36
Art. 106 – Imprese di pompe funebri.....	36
Art. 107 – Disposizioni particolari	37
Art. 108 – Divieti particolari	37
Art. 109 - Obbligo di comportamento	38
CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI.....	38
Art. 110 - Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni.....	38
Art. 111 - Ordinanze del Sindaco.....	38
Art. 112 - Abrogazione precedenti disposizioni	38
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	39
<i>Regio Decreto del 27.07.1934.....</i>	39
<i>Regio Decreto del 09.07.1939 n°1238.....</i>	39
<i>D.P.R. del 10.09.1990 n°285 “Regolamento di polizia mortuaria”.....</i>	39
<i>Circolare Ministero della sanità del 24.06.1993 n°24.....</i>	39
<i>Circolare Ministero della sanità del 31.07.1998 n°10.....</i>	39
<i>D.M. del 26.06.2000 n°219.....</i>	39
<i>D. Lgs. Del 18.08.2000 n°267 “T.U.E.L.”</i>	39
<i>D.P.R. del 15.07.2003 n°254.....</i>	39
<i>Legge del 30.03.2001 n°130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.....</i>	39
.....	39
<i>Deliberazione Giunta Regionale Toscana del 10.06.2002 n°599.....</i>	39
<i>Legge Regione Toscana del 31.05.2004 n°29 “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei rifiuti”.....</i>	39
<i>Legge Regione Toscana del 18.04.2007 n°18 “Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri”.....</i>	39

Regolamento di Polizia Mortuaria

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.....del/...../2007
Pubblicato all'albo pretorio de Comune di Massa e Cozzile dal xx/xx/2007 al xx/xx/2007*

COMUNE DI MASSA E COZZILE

51010 Provincia di Pistoia

Via L.V. Giusfredi n.7



9/37/

P.I. 00356350470 - Telefoni e Fax uffici: Sett. Segreteria 0572.928305 – Sett. Finanziario 0572.928336 –
fax. 0572.60357 -Sett. Tecnico 0572.928369 -fax 0572.928399 - <http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it>

Regolamento di Polizia Mortuaria

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.....del/...../2007
Pubblicato all'albo pretorio de Comune di Massa e Cozzile dal xx/xx/2007 al xx/xx/2007*



CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Finalità delle norme

1. Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in applicazione delle vigenti normative statali e regionali in materia ed in particolare: del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, Legge Regione Toscana del 04.04.2007 n°18 e Deliberazione applicativa della Regione Toscana del 27.08.2007 n°612, della Legge Regionale Toscana del 31.05.2004 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Competenze del servizio

1. Il servizio di polizia mortuaria e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario dell'A.S.L., dei medici necroscopi, degli operatori dei cimiteri, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune, al servizio stesso, nonché di personale esterno. La A.S.L. competente vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3 – Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
 - da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
 - dal direttore o da un delegato, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
2. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, nell'ordinamento dello stato civile

Art. 4 – Denuncia decessi accidentali o delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Art. 5 - Denuncia della causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso



P.I. 00356350470 - Telefoni e Fax uffici: Sett. Segreteria 0572.928305 – Sett. Finanziario 0572.928336 – fax. 0572.60357 -Sett. Tecnico 0572.928369 -fax 0572.928399 - <http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it>

- di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia delle cause di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.
 3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
 4. La scheda di morte ha esclusivamente finalità statistiche.
 5. A cura del Comune, presso l'ufficio competente, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno.

Art. 6 - Comunicazione decessi dovuti a reati.

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 7 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco e alla stessa autorità perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art.8 – Decesso di persona fuori della sua dimora.

1. Qualora la morte di una persona avvenga fuori dalla sua dimora ed i parenti chiedano di trasportarvela, il Sindaco su parere del Servizio di Igiene Pubblica può consentire la rimozione ed il trasporto, salvo il preventivo nulla osta dell'autorità giudiziaria, ove occorra e sempreché il luogo di destinazione si trovi nel territorio del Comune.
2. In casi speciali può autorizzare il trasporto in sede diversa dal domicilio del defunto.
3. Il trasporto deve essere effettuato con carro funebre e con le cautele disposte dal Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L., anche per il regolare rispetto del periodo di osservazione.

Art.9 – Medico necroscopo.

1. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo apposito certificato previsto dall'art. 141 del R.D. n. 1238 del 09.07.1939. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla A.S.L. competente.
2. I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dalla AUSL territorialmente competente che ha provveduto alla loro nomina e riferiscono sull'espletamento delle loro funzioni al servizio competente della AUSL, fatte salve le previsioni dell'art. 365 del codice penale.

Regolamento di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.....del/...../2007

Pubblicato all'albo pretorio de Comune di Massa e Cozzile dal xx/xx/2007 al xx/xx/2007



Art.10 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - la visita necroscopica;
 - il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, come da apposita determinazione del responsabile del settore competente (Servizio sociale), sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale.

CAPO III - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11 – Autorizzazione alla sepoltura.

1. L'Ufficiale dello Stato Civile non può autorizzare la sepoltura di un cadavere se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali e ove non si sia accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.
2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 e non oltre 30 ore dal decesso.

Art. 12 – Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

Art. 13 – Nati morti e prodotti abortivi.

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Servizio competente dell'A.U.S.L...
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio competente dell'A.U.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.



CAPO IV - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 14 – Periodo di osservazione.

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 644/75 e successive modifiche.

Art. 15 – Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 16 – Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo-diffusiva o per iniziato stato di putrefazione.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Servizio competente A.U.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 17 – Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva il Servizio competente A.U.S.L., adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 18 – Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività.

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Servizio competente A.U.S.L., competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 19 – Deposito di osservazione.

1. Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.
2. Nella Cappella posta nel cimitero di Margine Coperta si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Art. 20 - Trasporto salme al deposito di osservazione.

1. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.



2. Esso sarà eseguito a cura della famiglia, in carro chiuso, avvalendosi di ditte private, a meno che i familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, come da apposita determinazione del responsabile del settore competente (Servizio Sociale), e sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
3. E' altresì consentito il trasporto delle salme presso strutture specifiche autorizzate (obitori, strutture ospedaliere e/o strutture adibite al commiato), all'interno del territorio della Regione Toscana, con le modalità e procedure previste dall'art.2 della Legge Regione Toscana 18.04.2007 n.18 e relative norme di applicazione,

Art. 21 - Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione.

1. Durante il periodo di osservazione è permesso ai parenti ed ai familiari di assistere le salme, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
2. In ogni caso sarà provveduto ad assicurarne la sorveglianza da parte degli operatori del cimitero, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dalla A.S.L. competente.

Art. 22 – Depositi ed obitori speciali

1. Il Comune potrà utilizzare eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO V - SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 23 – Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie – Trattamenti per la conservazione dei cadaveri.

1. Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

Art. 24 – Deposizione del cadavere nel feretro.

1. Il cadavere deposto nel feretro deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 25 - Obbligo del feretro individuale

1. Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.
2. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 26 - Caratteristiche feretri per inumazioni.

3. I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno leggero, ma dovranno soddisfare alle esigenze dell'igiene e del decoro. Le loro dimensioni devono essere proporzionate alla struttura fisica del cadavere.
1. Ogni cassa porterà il timbro, con indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
2. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome,



data di nascita e morte del defunto.

Art. 27 - Divieto di uso di materiale non biodegradabile

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
3. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
4. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa le inumazioni potranno essere eseguite solo se la cassa metallica sia posta all'esterno.

Art. 28 - Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

1. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 Km., salvo che si tratti di morti per malattie infettivo-diffusive e sempre che il trasporto dal luogo del deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
2. Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 29 - Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

1. Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente e dal comma 5° del successivo art.37, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di tavole di legno massiccio e l'altra di metallo.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno, o che sia da questa racchiusa, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se di zinco e mm. 1,5, se di piombo.
5. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
6. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. saldamente fissate mediante chiodi o viti salvo che alla cassa sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare e/o neutralizzare i gas, oppure che la cassa di legno sia racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido atto al trasporto.
7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
8. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.



Art. 30 - Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 D.P.R. 285/1990, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 31 - Chiusura del feretro per trasporto di salma

1. La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso è ordinariamente demandata alle Imprese Funebri incaricate del trasporto.
2. In particolare, per il trasporto di salma in altro Comune all'interno del territorio regionale, le Imprese con le modalità di cui all'art.3 della Legge Regione Toscana del 04.04.2007 n.18 e norme di applicazione dovranno verificare l'identità del defunto; l'uso del cofano appropriato in funzione del tragitto e destinazione; le modalità di confezionamento del feretro e sua chiusura. L'incaricato del trasporto provvederà a sigillare il feretro ed a attestare l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione. Tale attestazione deve essere allegata (quale parte integrante) alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere ed essere consegnata al custode del cimitero.
3. Nel caso di trasporto di cadavere al di fuori del territorio regionale, continuano ad applicarsi le norme generali di cui al D.P.R. n.285/1990.

Art. 32 - Fornitura gratuita dei feretri

1. E' a carico del Comune il trasporto delle salme per le persone i cui familiari non sono in grado di sostenere la spesa, come da apposita determinazione del responsabile del settore competente (Servizio Sociale), sempre e che la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 33 - Trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 34 - Orario e percorsi dei trasporti funebri

1. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte.
2. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità e percorsi eventualmente determinati con apposito provvedimento del Sindaco.
3. Il Sindaco, può, per ragioni di pubblica necessità, vietare che il trasporto si effettui con solennità ed accompagnamento di persone ed ordinare che la salma sia trasportata direttamente ed immediatamente al cimitero o al deposito di osservazione.



Art. 35 - Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. La A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.
3. I mezzi impiegati per i trasporti funebri dovranno essere muniti di autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa funebre, che ne accerti l'idoneità allo scopo, su parere conforme del competente servizio sanitario.
4. L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo.
5. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da privati in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990.
6. A tale scopo l'ufficio di Stato Civile rilascia l'autorizzazione al trasporto.

Art. 36 - Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettivo-diffusive compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito il Servizio competente A.U.S.L., salvo che questo non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 37 - Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

1. Per il trasporto delle salme ad altro comune al di fuori del territorio regionale, che disti più di 100 km. o all'estero e viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
2. Tale trattamento è eseguito dal funzionario medico designato dall'A.U.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.
3. Stesso provvedimento deve essere adottato in qualsiasi periodo dell'anno per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.
5. Per il trasporto delle salme, da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è necessaria l'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990; nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art.30 del D.P.R. 285/1990, può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per il periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari.

Art. 38 - Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del



Sindaco, la quale deve essere consegnata agli operatori del cimitero.

Art. 39 - Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune

1. Il trasporto di un cadavere, entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli del presente capo VI.
2. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta del cadavere in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi comuni.

Art. 40 - Rilascio dell'autorizzazione al trasporto

1. L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.
2. Nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciato dal dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L.;
3. Per il trasporto dei cadaveri all'estero il Sindaco, acquisito telegraficamente il consenso dell'autorità diplomatica o consolare dello Stato di destinazione, rilascia l'autorizzazione sulla base della documentazione occorrente caso per caso e sentito il Servizio competente A.U.S.L., secondo le modalità di cui alla delibera Giunta Regione Toscana del 10.06.2002 n.599.

Art. 41 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive

1. Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 29, seguendo le prescrizioni dell' articolo 37.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 42 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 39.
- 3.

Art. 43 - Obbligo dell'autorizzazione per il trasporto di cadavere fuori del Comune

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito dell'autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto del cadavere avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore.



Art. 44 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 45 - Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso ai carri funebri.
2. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari interessati o dall'impresa funebre incaricata del trasporto.
3. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti documenti:
 - a. copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b. dichiarazione dei familiari o dell'Impresa funebre incaricata del trasporto con la quale si attesti, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento.
4. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
5. Le ossa umane e i resti assimilabili debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
6. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 46 - Trasporto cadaveri da e per l'estero

1. Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/1990.

CAPO VII - CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 47 - Documenti d'accompagnamento al cimitero per la sepoltura

1. Nessuna salma può essere ricevuta se non sia accompagnata dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco e non può essere inumata o tumulata senza il permesso di seppellimento, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
2. Tali documenti dovranno essere consegnati agli operatori del cimitero.

Art. 48 - Ricevimento cadaveri e resti mortali.

1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, ai sensi dell'articolo 50 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.mod. ed int.:
 - a. I cadaveri di persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita la residenza o comunque, l'ultima residenza prima di quella in Stato estero.
 - b. I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza.
 - c. I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune o morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in uno dei cimiteri del Comune stesso;



- d. I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune ma aventi diritto all'assegnazione in concessione di un loculo a norma dell'art. 92 del presente regolamento;
- e. I nati morti ed i prodotti al concepimento, di cui all'articolo 7 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.modificazioni ed integrazioni;
- f. I resti mortali delle persone sopra elencate;
- g. Le parti anatomiche riconoscibili secondo quanto previsto dall'art.3 del D.P.R. 15.07.2003 n.254.

Art. 49 – Servizio di custodia.

1. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.
2. I documenti di accompagnamento delle salme, così come previsto dalla normativa vigente in materia nonché dal presente regolamento, devono essere consegnati all'operatore cimiteriale il quale provvederà ad informare il servizio competente.
3. Lo stesso operatore iscrive giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di "autorizzazione alla sepoltura nel cimitero", l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o nel luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalle autorizzazioni dovute per tali circostanze;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti ossei;
4. In alternativa i registri di cui sopra possono essere tenuti su supporto informatico da prodursi in forma cartacea secondo quanto disposto dal successivo art. 50.

Art. 50 - Consegna registro al Comune

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 51 - Divieto di riapertura del feretro

1. Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO VIII - ASSETTO DEI CIMITERI COMUNALI

Art. 52 – Individuazione dei Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D.27 luglio 1934 n.1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento, secondo una "suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con l'individuazione e delimitazione delle località abitate",



P.I. 00356350470 - Telefoni e Fax uffici: Sett. Segreteria 0572.928305 – Sett. Finanziario 0572.928336 – fax. 0572.60357 -Sett. Tecnico 0572.928369 -fax 0572.928399 - <http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it>

così come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n°36 del 17.03.2005, con riferimento specifico ai singoli cimiteri comunali nel modo di seguito indicato:

- a) Cimitero di Cozzile - Abitato di Cozzile comprendente la frazione di Cozzile ed immobili ubicati nelle aree agricole circostanti di pertinenza della frazione;
 - b) Cimitero di Via Provinciale Colligiana - Abitato di Massa e abitato di Vangile comprendente: frazione di Massa, frazione di Vangile, Nucleo abitato di Le Molina, Nucleo abitato di Vacchereccia ed immobili ubicati nelle aree agricole circostanti di pertinenza della frazione;
 - c) Cimitero di Via degli Oleandri - Abitato di Margine Coperta/Traversagna comprendente: nucleo abitato di Mortineto, Frazione di Margine Coperta, nucleo abitato di Bruceto, frazione di Traversagna, nucleo abitato di Biscolla ed immobili ubicati nelle aree agricole circostanti di pertinenza della frazione;
 - d) Cimitero di Via Gramsci - frazione di Traversagna, nucleo abitato di Biscolla ed immobili ubicati nelle aree agricole circostanti di pertinenza della frazione.
2. Per quanto riguarda i cimiteri di cui alle precedenti lettere c) e d) del comma 1 resta inteso che qualora vi sia disponibilità in entrambi, potrà essere effettuata la scelta fra i due cimiteri, mentre nel caso in cui tale disponibilità non si verifichi le salme saranno collocate nel cimitero di Via degli Oleandri.

Art. 53 - Camera mortuaria

1. Fungeranno da camera mortuaria, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento in tutti i cimiteri di cui sub art.52.1, la Cappella e il vano per autopsie del cimitero di Margine Coperta e la Cappella del cimitero di Massa, che a tal fine sono state provvedute di appositi arredi per la disposizione dei feretri e dei mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 54 - Accoglimento delle salme: individuazione del cimitero.

1. In ciascuno dei cimiteri comunali sono accolte, le salme delle persone che avevano, al momento della morte, la propria residenza nei territori di pertinenza come indicati sub art.52.1 o che risultino comunque avervi avuto la residenza anagrafica complessivamente per almeno 20 anni.
2. Vi sono parimenti accolte le salme dei soggetti di cui all'articolo 92 comma 1 lett. c) e) f) h).
3. I cadaveri di persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita la residenza o comunque, l'ultima residenza prima di quella in Stato estero saranno accolte nel cimitero delle frazioni di Margine Coperta e Traversagna (via degli Oleandri).
4. Il Responsabile del settore, valutata la sussistenza di particolari ed eccezionali esigenze, potrà disporre con proprio motivato provvedimento nei seguenti modi:
 - a. accogliere domande di ammissione in cimiteri diversi da quello di pertinenza e comunque solo nel cimitero di via degli Oleandri, relative a soggetti aventi residenza anagrafica nel Comune, ma non residenti nel territorio di competenza come individuato dall'art.52.1, solo in caso di accertata limitata disponibilità di loculi o celle ossario del cimitero di pertinenza;
 - b. accordare (con spese a carico degli interessati, che dovranno anticiparle) la tumulazione transitoria, in Cimitero diverso da quello individuato ai sensi dell'art.52.1.

Art. 55 - Segni funerari

1. A richiesta di parenti o altri familiari possono essere collocati sulle fosse comuni, sui tumuli e a fronte dei loculi e delle celle ossario, a cura e spese degli interessati, lapidi, croci o altri

Regolamento di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.....del/...../2007

Pubblicato all'albo pretorio de Comune di Massa e Cozzile dal xx/xx/2007 al xx/xx/2007



segni funerari secondo quanto disposto dal presente regolamento.

2. E' fatto comunque divieto ai privati di erigere nell'ambito cimiteriale opere pesanti e/o voluminose e di fare uso di cemento armato per i lavori in muratura.
3. Trascorso il decennio dal seppellimento o allo scadere della concessione, al momento dell'esumazione od estumulazione, le croci, le lapidi e gli altri segni funerari, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà e nella disponibilità del Concessionario.

Art. 56 - Planimetria del cimitero. Custodia e aggiornamento

1. L'ufficio deve essere dotato di una planimetria in scala adeguata, dei ciascun cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. Le planimetrie di cui al precedente punto, dovranno essere aggiornate con periodicità minimo quinquennale o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO IX - SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 57 – Scavatura, caratteristiche e utilizzazione delle fosse

1. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un numero progressivo

Art. 58 – Caratteristiche tecnico/costruttive per i manufatti a sistema di tumulazione.

1. Per le nuove costruzioni devono essere garantite le seguenti caratteristiche costruttive:
 - a) Loculi - La struttura del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve avere un dimensionamento strutturale per carichi su solette di almeno 250 Kg./mq. con verifica al rischio sismico. Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza pari a m.2,25, larghezza pari a m.0,75 ed altezza pari a m.0,70. A detto ingombro deve essere aggiunto, a seconda si preveda tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura così come previsto al successivo art.64 nonché dal D.P.R. N.285/1990;
 - b) Ossari - La misura di ingombro libero interno per tumulazioni in ossarietto individuale non potrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo pari a m.0,70, larghezza pari a m.0,30 ed altezza pari a m.0,30;
 - c) Nicchie cinerarie individuali- dimensioni minime non inferiori a m.0,30, m.0,30, m.0,50;
2. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri, non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui al successivo art.64 nonché al D.P.R. N.285/1990.
3. E' consentita la collocazione di più cassette di restie di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
4. Ai sensi della Delibera Regione Toscana del 22.04.2002 n.395 e succ. modificazioni ed



integrazioni, il Sindaco può, con le modalità ivi riportate, autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione, ristrutturazione dei cimiteri nonché per l'utilizzazione dei cimiteriali già esistenti.

Art. 59 - Dimensione dei monumenti funebri Fosse di inumazione

1. E' consentito, non prima di dodici mesi dalla sepoltura, circoscrivere le fosse di inumazione con liste di pietra o marmo aventi dimensioni di m. 1,90 X 0,80 per gli adulti e di m. 1,10 X 0,60 per i bambini, nonché apporre un cippo avente l'altezza massima non superiore a cm. 100 da terra; la superficie del tumulo deve rimanere permeabile per una percentuale non inferiore al 40% della superficie totale. I lavori dovranno essere concordati preventivamente con l'operatore cimiteriale.
2. E' consentito circoscrivere provvisoriamente le fosse di inumazione con recinti di legno delle dimensioni di m. 1,80 x 0,65.

Art. 60 - Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 61 - Fosse per inumazione. Dimensioni

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.
2. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono essere scavate, nella parte più profonda, per non meno di due metri; devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 62 - Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa

1. In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste dal presente regolamento.

Art. 63 - Carattere distinto delle sepolture per tumulazione

1. Le sepolture per tumulazione sono solo distinte fatta eccezione per quanto disposto dal precedente art. 25.

Art. 64 - Sistema di tumulazione

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo separato.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni e intonacata nella parte esterna.
4. E' permessa anche la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
5. Per le tumulazioni dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:



P.I. 00356350470 - Telefoni e Fax uffici: Sett. Segreteria 0572.928305 – Sett. Finanziario 0572.928336 – fax. 0572.60357 -Sett. Tecnico 0572.928369 -fax 0572.928399 - <http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it>

- a. dovranno essere utilizzate esclusivamente manufatti ed in particolare lastre di marmo che abbiano i requisiti tecnici ed estetici forniti dal Concessionario e non si potranno costituire nicchie e/o altarini chiusi da sportelli di vetro;
 - b. è vietato costituire un'unica chiusura di due forni contigui con una sola lastra di marmo;
6. I lavori dovranno essere concordati preventivamente con il concessionario.

Art. 65 - Dimensione dei monumenti funebri Tombe private

1. E' consentito allestire sopra ogni tomba privata un monumento funebre avente dimensioni non superiori alla tomba stessa, e avente altezza massima non superiore a cm. 100 da terra.

Art. 66- Autorizzazione

1. L'installazione del monumento funebre, tanto sulle fosse di inumazione quanto sulle tombe private e le iscrizioni sui marmi dei loculi è subordinata al preventivo impegno a realizzare l'opera in conformità alle modalità di allineamento delle tombe prescritte dal Concessionario.
2. Qualora, in epoca posteriore alla realizzazione del monumento venga accertato il mancato allineamento del monumento stesso o la difformità del medesimo rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, la famiglia interessata sarà tenuta, a proprie spese, a provvedere alle modifiche ed interventi necessari per riallineare il monumento e/o ricondurlo alle dimensioni previste dal vigente regolamento.

Art. 67 - Casse per le tumulazioni

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 29.
2. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.
3. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto.

Art. 68 - Divieto di riapertura sepolture

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano, le sepolture potranno essere riaperte:
 - al termine del periodo di inumazione o tumulazione;
 - alla scadenza della concessione;
 - per ordine dell'autorità giudiziaria;
 - per autorizzazione del Sindaco nei casi previsti dall'art. 73 e 77.

CAPO X - CREMAZIONE

Art. 69 - Crematorio

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, occorre avvalersi di impianti funzionanti in altri comuni.
2. Il pagamento è a carico dei familiari.

Art. 70 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990, è rilasciata a richiesta dei familiari

Regolamento di Polizia Mortuaria



o di loro incaricato, secondo i disposti della normativa vigente in materia ed in particolare della Legge 30.03.2001 n.130, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative sono determinate dall'Ufficiale dello Stato Civile secondo le vigenti normative in materia.

Art. 71 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione onerosa relativamente alle successive lettere a) e b):
 - a) l'urna potrà essere collocata in una cella ossario nel cimitero di pertinenza;
 - b) l'urna potrà essere collocata in loculo già oggetto di concessione da parte di un parente in linea retta di primo grado;
 - c) le ceneri potranno essere disperse nel cinerario comune ubicato presso il cimitero di Massa;
3. Il Comune, su richiesta dei familiari aventi diritto sulla salma, può autorizzare la conservazione dell'urna cineraria fuori dal Cimitero di destinazione in Civile Abitazione presso la quale risiede stabilmente e permanentemente il richiedente; l'autorizzazione, subordinata ad una dichiarazione dei richiedenti nella quale, oltre al riconoscimento dell'importanza dell'atto richiesto vengono assunte tutte le responsabilità relative all'integrità di conservazione dell'urna stessa, e la conservazione avranno una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale che verrà pagata in un'unica soluzione ogni qual volta si cambi residenza. La conservazione è soggetta a verifiche periodiche da parte del Comune che redigerà apposito verbale della verifica stessa annotandone i risultati in apposito registro che verrà conservato nel cimitero stesso.

Art. 72 - Area per dispersione ceneri

1. Il Comune potrà individuare nel cimitero delle frazioni di Margine Coperta e Traversagna il luogo ove realizzare un'area per la dispersione delle ceneri.
2. Il Settore competente provvederà ad individuare e delimitare tale area.

CAPO XI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 73 - Esumazioni ed estumulazioni – Carattere

1. Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Durante tutte le operazioni di esumazione e di estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, la zona del cimitero adiacente all'intervento verrà chiusa per motivi di sicurezza e non sarà ammessa la presenza di alcuno, eccettuati i parenti dei defunti stessi, che lo richiedano.

Art. 74 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal presente regolamento.
2. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
3. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.
4. Nei cimiteri comunali ove esiste una ripartizione in quadri del campo comune, le esumazioni ordinarie si eseguiranno quadro per quadro allorché siano trascorsi dieci anni



dall'inumazione dell'ultima salma.

5. Di tali esumazioni sarà data dal Concessionario comunicazione quindici giorni prima, previa affissione all'interno del cimitero, di appositi cartelli. I familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali; nel caso che nessun familiare si presenti, si applicherà quanto disposto dal presente Regolamento nonché dalla normativa vigente in materia.
6. E' consentita l'attivazione di forme alternative di informazione ai familiari ulteriori a quelle minime previste nel comma precedente e nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
7. L'esumazione ordinaria di una singola salma nel Cimitero di Via degli Oleandri, non potrà essere effettuata prima della scadenza di tutto il quadro o della fila e comunque oltre i dieci anni dalla data del seppellimento.
8. L'esumazione ordinaria di salma di minore, se in apposito quadro, potrà essere effettuata, anche su richiesta dei familiari, dopo venti anni dalla data di inumazione
9. I familiari sono tenuti sin dal momento della richiesta ad acconsentire allo svolgimento di tutte quelle operazioni che si renderanno necessarie alla esumazione del quadro. Le spese inerenti all'eventuale smaltimento e/o ripristino del monumento funebre saranno a loro totale carico.

Art. 75 - Esumazioni ordinarie: salme non mineralizzate

1. Si applicano le previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998.
2. Nel caso in cui i parenti scelgano, in alternativa alla cremazione, il seppellimento della salma non mineralizzata questo avverrà in un quadro all'uopo dedicato ubicato nel cimitero comunale delle frazioni di Margine Coperta e Traversagna (via degli Oleandri).

Art. 76 - Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate per l'autopsia nell'apposito vano per le autopsie presente nel cimitero delle frazioni di Margine Coperta e Traversagna, con l'osservanza delle norme da detta autorità, eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'autorità di Igiene Pubblica territorialmente competente, che dovrà redigere apposito verbale dell'operazione eseguita e dare le disposizioni del caso.
4. Le esumazioni straordinarie, possono essere richieste anche da privati, previa domanda presentata al Sindaco, sulla base della modulistica predisposta dal Concessionario.
5. Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria.
6. Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.
7. E' consentito previa richiesta di parenti inoltrata al Sindaco, (sulla base della modulistica predisposta dal Concessionario), la cremazione di salma esumata anche se non mineralizzata, al fine di trasferire le ceneri in altra sede o di collocarle nello stesso loculo o cella ossario insieme alla salma di un congiunto, previa pagamento di supplemento di concessione per la collocazione delle ceneri.
8. Le esumazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento, a carico del richiedente, della tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale.

Regolamento di Polizia Mortuaria



Art. 77 - Esumazioni straordinarie: limiti temporali

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettivo-contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'autorità di Igiene Pubblica territorialmente competente dichiara che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 78 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Concessionario.
2. Il Concessionario provvederà ad avvertire i familiari interessati quindici giorni prima previa affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli; i familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali.
3. E' consentita l'attivazione di forme alternative di informazione ai familiari ulteriori a quelle minime previste nel comma precedente e nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
4. Nel caso in cui non sia possibile reperire i familiari, il Concessionario provvederà direttamente al trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune.
5. Qualora la salma non risulti completamente mineralizzata, si applicano le previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998.
6. Nel caso in cui i parenti, in alternativa alla cremazione, scelgano il seppellimento della salma non mineralizzata questo avverrà in un quadro all'uopo dedicato ubicato nel cimitero comunale delle frazioni di Margine Coperta e Traversagna

Art. 79 - Divieto di riduzione di salme estumulate

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate, non completamente mineralizzate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo o tumulo, al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del settore competente è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria, alla A.U.S.L. e al Sindaco chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 80 - Estumulazioni straordinarie

1. Per estumulazione straordinaria si intende l'estumulazione dei feretri effettuata prima della scadenza dei termini della concessione per trasferirli in altra sede o in altra sepoltura o per la riduzione a resti, ove possibile, della salma che vi era racchiusa.
2. Le estumulazioni straordinarie, possono essere richieste anche da privati, previa domanda presentata al Sindaco, sulla base della modulistica predisposta dal Concessionario
3. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione straordinaria di feretri; dell'autorità di Igiene Pubblica territorialmente competente deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Qualora non sia constatata la perfetta tenuta del feretro, il trasferimento può ugualmente essere consentito, previa collocazione del feretro in idonea cassa.
5. Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a



richiesta.

6. E' consentito, previa autorizzazione del Sindaco, che le spoglie mortali di salme tumulate da almeno quaranta anni, completamente mineralizzate, siano estumulate e raccolte in cassette di zinco di mm. 0,660 di spessore, al fine di trasferire detti resti in altra sede o di collocarli nello stesso loculo o tumulo insieme alla salma di un congiunto previa pagamento di supplemento di concessione per la collocazione dei resti.
7. In caso di rinvenimento di salme non mineralizzate si applicano le previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998. L'avvenuta mineralizzazione sarà accertata dell'autorità di Igiene Pubblica territorialmente competente.
8. E' consentito previa richiesta di parenti inoltrata al Sindaco, (sulla base della modulistica predisposta dal Concessionario), la cremazione di salma tumulata da almeno venti anni anche se non mineralizzata, al fine di trasferire le ceneri in altra sede o di collocarle nello stesso loculo o cella ossario insieme alla salma di un congiunto, previa pagamento di supplemento di concessione per la collocazione delle ceneri.
9. Le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento, a carico del richiedente, della tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale.
10. Il trasferimento delle salme potrà avvenire previa richiesta del coniuge o in mancanza di esso, dai parenti in linea retta di primo e secondo grado. In tal caso la nuova tumulazione è subordinata al pagamento della tariffa prevista per i trasferimenti di salme. Il trasporto verrà effettuato a cura e spese del richiedente. Successivamente al trasferimento della salma, dovrà essere restituito il loculo all'Amministrazione Comunale, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.

Art. 81 - Norme particolari per le esumazioni ed estumulazioni.

1. L'ufficiale di stato civile previo assenso dei soggetti previsti all'art.3 della Legge 30.03.2001 n.130, o in caso di loro irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

Art. 82 - Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione.
2. Nel caso in cui nessun familiare si sia presentato all'ufficio competente per manifestare la propria volontà circa la destinazione dei resti da esumare od estumulare, questi, dopo essere stati raccolti in apposita cassetta di zinco, saranno collocati nella Cappella del cimitero, dove resteranno per sei mesi a disposizione di eventuali richieste.
3. Trascorso infruttuosamente tale termine, saranno collocati nell'ossario comune a cura degli operatori.

Art. 83 - Rifiuti cimiteriali

1. Ai fini dell'attuazione delle vigenti normative in materia (in particolare del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali nonchè secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono da considerarsi rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici;



P.I. 00356350470 - Telefoni e Fax uffici: Sett. Segreteria 0572.928305 – Sett. Finanziario 0572.928336 – fax. 0572.60357 -Sett. Tecnico 0572.928369 -fax 0572.928399 - <http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it>

- b) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - c) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni;
 - d) altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere e comunque conformi a quanto previsto nel citato D.M. 219/2000 e s.m.i..
3. In conformità del D.M. n.219/2000 e s.m.i. (regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari) i rifiuti interessati dal servizio pubblico di raccolta sono: i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali; i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (in particolare art. 2 lettera e) del D.M. n.219/2000 e DPR n.254/2003) raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani individuati e trattati specificatamente; i rifiuti solidi non pericolosi da avviare a recupero di materiale (in particolare art. 5 del D.M. 219/2000 e DPR n.254/2003)
4. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione e rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali suddivisi come di seguito indicato:
- a) per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intende i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione ed in particolare: assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura; simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie); avanzi di indumenti, imbottiture e similari; resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
 - b) per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intende in particolare i seguenti rifiuti: materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari; altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
6. Alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative delle vigenti normative in materia di disciplina per la gestione dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).
7. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni:
- a) devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
 - b) devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni»;
 - c) possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui alla precedente lettera b);
 - d) devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative in materia per lo smaltimento dei rifiuti urbani (D.Lgs 152/2006 e s. m.i.);
 - e) devono essere gestiti favorendo il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
 - f) nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti del tipo assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
8. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali così come definiti al precedente comma 2 lettera b), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di



autorizzazioni ai sensi delle vigenti normative in materia (D.Lgs 152/2006 e s. m.i.), avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti sopra detti, devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti del tipo, oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

9. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e in genere tutti i rifiuti che sono di ornamento delle tombe sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

CAPO XII – CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 84 - Sepolture - natura e concessione

1. Sono soggette a concessione amministrativa (soggette al previo versamento del canone concessorio determinato dal Comune nei modi di legge):
 - a) la concessione d'uso temporaneo di loculi costruiti direttamente dal comune o recuperati a seguito di estumulazione, per periodo pari a 40 anni, rinnovabili per una sola volta per il periodo di anni 20 laddove sussista disponibilità;
 - b) la concessione d'uso temporaneo di celle ossario costruite direttamente dal Comune per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o dalle urne cinerarie, per periodo pari a 20 anni nonché delle salme di fanciulli di età inferiore ai due anni, per periodo pari a 40 anni, in entrambi i casi è concessa la possibilità di rinnovo della concessione per un periodo di anni 20 laddove sussista la disponibilità;
 - c) la concessione d'uso quarantennale accordabili a privati ed enti di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (che, peraltro, potranno accordarsi, alla loro scadenza, solo se relative ad aree già oggi oggetto di concessione già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento). La concessione di aree di cui al punto precedente potrà:
 - c.1) essere prorogata per un periodo di anni venti (20) per le salme individuate nel contratto originario;
 - c.2) essere rinnovata per un periodo di anni quaranta (40) nel caso di tumulazioni, richieste dagli aventi diritto della concessione originaria per salme che comunque abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le correlate disposizioni generali stabilite dal presente regolamento (e ciò anche per le estumulazioni ed esumazioni).
3. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 e che abbiano durata comunque superiore a 99 anni potranno essere revocate laddove sussistano i requisiti di cui all'art. 92 comma 2 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285. La verifica dei requisiti avrà luogo con riferimento a ciascuno dei Cimiteri comunali.
4. Tutte le concessioni decadono, e pertanto si estinguono automaticamente, a seguito della soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98 del predetto del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
5. Nell'atto di concessione il Comune potrà porre apporre particolari prescrizioni (caratteristiche e tempi di realizzazione della sepoltura etc) che dovranno essere rispettate a pena di decadenza.
6. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione, che ove accertato costituirà causa di decadenza.



Art. 85 - Durata e decorrenza della concessione

1. Tutte le concessioni amministrative, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto ed a pagamento, secondo la tariffa stabilita con apposito atto della Giunta.
2. Per le sepolture per cui non esiste contratto di concessione, quest'ultima decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta, o in caso contrario, dalla data di morte o di collocazione dei resti mortali.

Art. 86 - Modalità di richiesta concessioni d'uso

1. Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, tumuli o celle ossario, deve farne richiesta all'Ufficio Comunale competente e versare al Concessionario il prezzo dovuto per la concessione.

Art. 87 - Concessioni speciali gratuite

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a causa di speciali benemerienze, tale onoranza sia deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 88 - Concessioni speciali.

1. Sono escluse dai normali turni di esumazione previsti dal presente regolamento:
 - a) le Salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri comunali così come disposto dalla legislazione vigente in materia che comunque il Comune ha l'obbligo di conservare fino a quando tali Salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costituiti;
 - b) Le Salme di persone alle quali siano riconosciute speciali benemerienze;
 - c) .Le Salme di persone appartenenti ad ordini religiosi riconosciute quali testimonianze storiche del territorio di appartenenza.
2. Le concessioni speciali di cui al comma precedente devono comunque essere approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 89 - Limitazione del diritto d'uso delle concessioni

1. Il diritto d'uso delle sepolture distinte è riservato all'accoglimento della salma o dei resti mortali indicati nell'atto di concessione.

Art. 90 - Divieto di cessione delle concessioni

1. E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi forma o titolo, sia precario che definitivo.

Art. 91 - Contratto di concessione

1. Il diritto d'uso è concesso dal Concessionario mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.
2. Qualora il concessionario di un loculo o di una cella ossario intenda recedere dal contratto, deve presentare apposita istanza con la quale, precisandone i motivi, chieda di poter restituire anticipatamente il loculo o la cella ossario assegnati in uso e il rimborso parziale di quanto versato per l'acquisizione del diritto d'uso. Nel caso in cui il concessionario sia deceduto l'istanza dovrà essere presentata dagli eredi.
3. L'ufficio competente provvederà all'istruttoria della domanda e qualora non ostino particolari motivi disporrà la restituzione del canone a suo tempo versato per la concessione



decurtato del costo per ogni anno o frazione di anno solare nel quale il loculo o la cella sono rimasti nella disponibilità del concessionario stesso.

4. La restituzione parziale del canone comporterà ipso jure la risoluzione del contratto di concessione del loculo o della cella ossario che rientrano nella disponibilità del Comune

Art. 92 - Requisiti per il rilascio di concessione dei loculi cimiteriali

1. Hanno diritto alla assegnazione di loculi:
 - a) I cadaveri di persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita la residenza o comunque, l'ultima residenza prima di quella in stato estero;
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza.
 - c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune o morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento esclusivamente in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso.
 - d) I nati morti ed i prodotti al concepimento, di cui all'articolo 7 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m. ("Regolamento di polizia mortuaria").
 - e) I non residenti che all'atto del decesso, abbiano parenti in linea retta di primo grado già inumati o tumulati in un cimitero comunale (consentito solo per lo stesso cimitero dove sono sepolti i parenti e non assegnabile nei casi di accertata carenza di disponibilità del cimitero di pertinenza).
 - f) I non residenti che all'atto del decesso, abbiano il coniuge tumulato o inumato in un Cimitero Comunale (consentito solo per lo stesso cimitero dove è sepolto il coniuge e non assegnabile nei casi di accertata carenza di disponibilità del cimitero di pertinenza).
 - g) I non residenti che abbiano vissuto complessivamente 20 anni nel Comune a prescindere dal luogo di nascita.
 - h) Coloro che rientrano nei casi di cui ai successivi numeri 3, 4 e 5.
2. Sono tassativamente vietate le concessioni di loculi o aree a persone viventi, con esclusione dei casi di cui ai successivi commi.
3. Il cittadino, residente o non residente, che abbia comunque superato il settantesimo anno di età, dopo il decesso del coniuge o del figlio, può ottenere la concessione di un loculo nello stesso cimitero ai fini del futuro ricongiungimento al coniuge o al figlio deceduto.
4. Il cittadino, residente o non residente, che abbia comunque superato il settantesimo anno di età, può, dopo il decesso del coniuge o figlio, ottenere la concessione di due loculi nello stesso cimitero, ai fini del suo futuro ricongiungimento al coniuge o figlio deceduto. In tali ipotesi, a pena la decadenza della concessione, entro sei mesi dalla data del contratto e nel rispetto delle norme del D.P.R. 10.09.1990 n.285/1990 e s.m. "Regolamento di polizia mortuaria", dovrà essere trasferita la salma del parente premorto nel nuovo loculo acquistato. Dovrà essere comunque acquisito il benestare Servizio competente A.U.S.L.,. Nel computo del termine non si considera il periodo 1° maggio – 30 settembre. Successivamente al trasferimento della salma, dovrà essere restituito il loculo o il lotto di terreno all'Amministrazione Comunale, secondo le procedure previste dal presente regolamento. Tutte le spese relative faranno interamente carico al richiedente.
5. Ha diritto all'assegnazione di loculo il cittadino residente da almeno cinque anni che abbia superato l'ottantesimo anno di età. Ha altresì diritto all'assegnazione nello stesso cimitero il coniuge di detto cittadino, residente da almeno cinque anni, che abbia età superiore a settantacinque anni.



Art. 93 - Requisiti per il rilascio di concessioni delle celle ossario.

1. Le celle ossario sono concesse per raccogliere i resti mortali:
 - a) delle salme tumulate se riducibili o inumate da almeno dieci anni nei cimiteri comunali;
 - b) delle salme tumulate in cimiteri di altri comuni a condizione che:
 - b.1) appartengano a persone nate nel territorio comunale;
 - b.2) appartengano a persone decedute nel territorio comunale;
 - b.3) appartengano a persone residenti in vita, per almeno 20 anni, nel territorio comunale;
 - b.4) appartengano a persone che siano parenti di primo grado in linea retta oppure di secondo grado in linea collaterale oppure in rapporto di coniugio con persone le cui salme sono tumulate nei cimiteri comunali;
 - c) delle salme o ceneri provenienti da stato estero qualora appartengano a persone che nel Comune mantengono l'ultima residenza;
 - d) delle ceneri di coloro che abbiano i requisiti richiesti per la concessione di un loculo a norma dell'art. 92 comma 1 del presente regolamento;
2. Le celle ossario sono altresì concesse per raccogliere le ceneri di persone residenti che abbiano superato il cinquantesimo anno di età e che esprimano la volontà di essere cremati rilasciando apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 94 - Decadenza della concessione

1. La concessione del diritto d'uso decadrà alla sua naturale scadenza, escluso il caso in cui, per volontà dei parenti la salma sia da trasferire ad altra destinazione prima della naturale scadenza della concessione medesima.
2. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo o tumulo o la cella ossario concessi in uso torneranno di piena ed esclusiva disponibilità del Concessionario, senza che il titolare della concessione possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dall'art. 94 del vigente codice civile.

Art. 95 - Manutenzione sepolture private

1. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti per le parti da loro costruite o installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza e di igiene.
3. Nel caso di sepoltura distinta abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 96 - Revoca delle concessioni

1. Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.
2. La revoca è disposta con provvedimento motivato notificato agli interessati con le forme del codice di procedura civile. Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi due.
3. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di



pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.

4. E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi agli interessati, nelle forme del Codice di Procedura Civile, di almeno trenta giorni.
5. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, senza che siano state presentate opposizioni il Sindaco adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
6. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune e nella disponibilità del Concessionario.

Art. 97 - Estinzione naturale delle concessioni

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, secondo quanto previsto nel Capo seguente.

Art. 98 - Diritto di uso.

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi.

Art. 99 - Progetti di costruzioni

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal settore competente previo parere dell'ente sanitario competente.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero

Art. 100 - Illuminazione Votiva

1. Il servizio di illuminazione votiva è svolto con le forme di gestione previste dal T.U.E.L. n.267/2000.
2. In caso di gestione diretta da parte del Comune, dovrà essere stipulata apposita convenzione di abbonamento con i singoli utenti, secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta comunale. La convenzione conterrà i reciproci diritti ed obblighi delle parti, nel rispetto del presente regolamento.
3. Il corrispettivo annuale del servizio è stabilito con deliberazione della Giunta comunale
4. L'abbonamento avrà durata di un anno solare e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta, dall'una o dall'altra parte, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Esso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula della convenzione.
5. Nel caso di interruzione del servizio richiesta dall'utente nel corso dell'anno il corrispettivo di cui al comma 3) dovrà essere versato per l'intero anno.
6. Nel caso di interruzione del servizio a seguito di esumazione o estumulazione del defunto, disposta dal Comune, il corrispettivo dovrà essere versato fino a tale data.



7. Il canone di utenza dovrà essere pagato annualmente. In caso di omesso pagamento nei termini è facoltà del Comune, previa diffida all'utente, interrompere il servizio, fatta comunque salva la facoltà di procedere alla riscossione delle somme scadute nelle forme previste dal regolamento generale delle entrate.

CAPO XIII - SERVIZIO DEL CIMITERO.

Art. 101 - Custodia dei cimiteri

1. Il cimitero, fuori dell'orario stabilito nell'articolo seguente, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il cimitero, a richiesta degli interessati, dovrà essere aperto per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione Settore competente.

Art. 102- Orario di apertura dei cimiteri e ricevimento salme

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del Servizio comunale competente, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 103 - Disciplina di ingresso.

1. Nei cimiteri, di norma e salvo stati di necessità dovuti a condizioni fisiche, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la severità dei luoghi;
 - b) A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di carattere commerciale;
 - c) Ai fanciulli di età inferiore agli anni otto quando non siano accompagnati da adulti.
 - d) Agli animali se non tenuti al guinzaglio e, comunque, con altri mezzi di custodia e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 104 – Divieti specifici.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in particolare:
 - a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) Introdurre oggetti irriverenti;
 - d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori o abbandonare fuori dagli appositi strumenti di ricovero gli annaffiatori collocati all'interno del cimitero;
 - f) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;
 - g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi od oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - i) Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del Servizio;



- j) Eseguire lavori e/o iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione dei concessionari e del Comune;
 - k) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) Assistere alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del Servizio;
 - m) Qualsiasi attività di tipo commerciale.
 - n) Usare in maniera impropria i servizi igienici, effettuare bisogni corporei al di fuori dei servizi igienici.
 - o) Gettare acqua sulle tombe, nei corridoi e nei loggiati.
 - p) Piantare e coltivare nei campi destinate alle inumazioni piante di ogni genere.
 - q) Calpestare o danneggiare tombe, tumuli, monumenti, usare percorsi di camminamento diversi da quelli predisposti.
 - r) Eseguire qualsiasi lavoro sulle sepolture senza aver prima concordato il tipo di intervento con il custode del cimitero e/o con il funzionario responsabile del servizio.
 - s) Abbandonare elementi e componenti delle tombe dopo gli interventi manutentivi di ripristino o di nuova realizzazione da parte di ditte comunque autorizzate.
2. La violazione delle prescrizioni di cui al presente e precedente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 15,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art. 105 – Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri.

- 1. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
- 2. Il personale è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3. Al personale è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività remunerate di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Art. 106 – Imprese di pompe funebri.

- 1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
 - b) fornire feretri e relativi accessori;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.



2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. di cui al R.D.18 giugno 1931 n.773, sono tenute al rispetto della legislazione in materia di commercio qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto-funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R.285/90.
3. E' fatto divieto alle imprese di pompe funebri:
 - a) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che comportino accordi all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) esporre, in vista al pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
 - e) inserire sui manufatti, loghi pubblicitari.

Art. 107 – Disposizioni particolari.

1. Gli incaricati dell'allestimento delle tombe potranno occupare provvisoriamente il suolo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.
2. Nel cimitero è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono essere introdotti solo a lavorazione ultimata. Si fa eccezione le connessioni delle piastre, le iscrizioni su lapidi in generale modeste lavorazioni di finitura.
3. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve seguire l'itinerario prestabilito.
4. Tutto il materiale proveniente dalle opere di demolizione, non potrà restare nel cimitero e dovrà essere trasportato al pubblico scarico autorizzato.
5. E' tuttavia in facoltà del Concessionario utilizzare il materiale di scarico per ricoprire i bassifondi o quello di demolizione per il restauro di monumenti eventualmente danneggiati durante le esumazioni di salme risultate non mineralizzate.
6. Gli autoveicoli, i motocarri, i carri condotti a mano non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

Art. 108 – Divieti particolari

1. E' vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare o di vendere.
2. E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, e bancharelle lungo il fronte principale del cimitero, se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.
3. La prestazione di servizi di cura delle tombe è riservata ai congiunti e al Concessionario.
4. E' vietato l'ingresso ai cimiteri di ragazzi di età inferiore ai dieci anni, non accompagnati da persone adulte e di coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.
5. E' vietato lasciare all'interno dei cimiteri oggetti privati quali sedie, sgabelli, scaletti, annaffiatoi, ecc.
6. E' vietata la coltivazione di piante le cui radici possano penetrare nel terreno fino al raggiungimento dei feretri.
7. Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria,

Regolamento di Polizia Mortuaria



alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai vialetti, sedere sui tumuli o sui monumenti.

8. E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.
9. E' pure proibito lasciare rifiuti, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori del cimitero, senza la preventiva autorizzazione, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

Art. 109 - Obbligo di comportamento

1. Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazione o tumulazione di salme e in ogni qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare al rispetto dovuto al luogo, verrà richiamato al dovere e, occorrendo, denunciato all'Autorità Giudiziaria. Le persone che entrano nel cimitero devono conformarsi a quanto prescritto nel presente regolamento.

CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 110 - Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono accertate e punite ai sensi dell'articolo n°7 bis del D.Legs.267/2000.

Art. 111 - Ordinanze del Sindaco

1. E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sanità.

Art. 112 - Abrogazione precedenti disposizioni

1. E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.



RIFERIMENTI NORMATIVI

Regio Decreto del 27.07.1934.

Regio Decreto del 09.07.1939 n°1238.

D.P.R. del 10.09.1990 n°285 "Regolamento di polizia mortuaria".

Circolare Ministero della sanità del 24.06.1993 n°24.

Circolare Ministero della sanità del 31.07.1998 n°10.

D.M. del 26.06.2000 n°219.

D. Lgs. Del 18.08.2000 n°267 "T.U.E.L."

D.P.R. del 15.07.2003 n°254.

Legge del 30.03.2001 n°130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

Deliberazione Giunta Regionale Toscana del 10.06.2002 n°599.

Legge Regione Toscana del 31.05.2004 n°29 "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei rifiuti".

Legge Regione Toscana del 18.04.2007 n°18 "Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri".

D. Lgs. Del 03.04.2006 n°152.